

PROFESSIONI: Consiglio di Stato - Sezione Terza - Ordinanza 30 luglio 2025, n. 2752, in Foro Italiano n. 12 del 2025, Parte Terza, pag. 537, con nota di richiami e commento di G. Taglianetti: “*Tutela cautelare effetti anticipatori e irreversibili nel processo amministrativo*”.

Avvocato — Esame di abilitazione professionale — Prove scritte — Punteggio numerico — Valutazione comparativa — Tutela cautelare ai fini del riesame -Ammissibilità.

Con riferimento alle censure avverso il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, mentre non può essere ignorata la consolidata giurisprudenza cautelare con riguardo alla lamentata insufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione del giudizio negativo espresso in relazione all’elaborato del candidato, di contro non appaiono *prima facie* irrilevanti i prospettati profili di difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati; pertanto, va disposto in via cautelare il riesame dell’elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa corte d’appello.

Premesso che la parte ricorrente contesta il giudizio sulla sua prova scritta reso nell'esame di avvocato, per la sessione dell'anno 2024;

Considerato, sotto il profilo del *fumus*, che:

- non possa in questa fase essere ignorata la consolidata giurisprudenza cautelare formatasi in materia, con particolare riguardo alla lamentata insufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione del giudizio negativo espresso in relazione all'elaborato del candidato e che più approfondite valutazioni potranno essere effettuate soltanto nella appropriata sede di merito;
- di contro non appaiono, *prima facie*, irrilevanti i prospettati profili di difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati (quest'ultime prodotte in giudizio a seguito di accesso agli atti);

Ritenuto, pertanto, anche tenuto conto del profilo del *periculum*, che la domanda cautelare possa essere accolta ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa corte di appello, che la sezione reputa opportuno individuare nella Corte di appello di Bari;

Ritenuto di disporre, a tale fine, che il ministero della giustizia trasmetta alla suddetta commissione l'elaborato, in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento alla presente ordinanza, affinché venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Considerato di compensare le spese del doppio grado di giudizio;

Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.